



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30-03-17

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2017-

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Straordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	P	CECCARELLI ELISABETTA	P
Fornari Federico	P	SPATERNA RODOLFO	P
COVA ELISA	P	TABORCHI MARIO	P
GIANANGELI CRISTINA	P	Brunelli Fabrizio	P
PALTRICCIA FRANCESCO	P	MERLI LUCA	P
CASTELLANI DEBORA	P	Giraldo Maria Chiara	A
RAICHINI MASSIMILIANO	P	Checobelli Simonetta	P
Boccio Emanuela	P	BIANCHI PAOLA	P
SISANI SARA	P		

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n. 16 - Assenti n. 1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente del Consiglio e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 232/2016, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, e successive deliberazioni di modifica;

VISTO in particolare l'art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, il quale stabilisce, all'ultimo periodo, che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, pervenuto in data 07/12/2016, prot. n. 41263, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione gli oneri imputabili al servizio sostenuti direttamente dal Comune, determinati come da atti istruttori depositati in atti, soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

RICHIAMATO altresì il comma 27 dell'art. 1 della L. 208/2015 che ha rinviato al 2018 l'obbligo di tenere conto nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni standard, obbligo prescritto dall'art. 1, comma 653, della L. 147/2013;

TENUTO CONTO che:

- nella Regione Umbria non è ancora operante l'Autorità competente per la gestione del servizio rifiuti prevista dalla specifica normativa regionale;
- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa;
- a norma dell'art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti anche per l'anno 2017, analogamente agli anni 2014, 2015 e 2016, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamata e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di competenza, effettuate dalla società TSA Spa, comunicate in data 27/09/2013, e riportate in atti;
- che nella definizione dei citati coefficienti l'Ente si è avvalso della facoltà derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, della L. 147/2013, sia allo scopo di consentire un riequilibrio tariffario tra le categorie e sia per tenere conto dell'effettiva produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 27/02/2017 con la quale si propone al Consiglio comunale l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2017;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2017 ammonta ad € 4.620.690,32 (al lordo della quota di tributo delle quote statali pari ad € 9.300,00, decurtata della quota da versare alla Provincia) e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 4.611.690,49, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 9.300,00 (al netto della quota da versare alla Provincia), ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

VALUTATO, nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, di non fare riferimento all'importo stimabile mediante l'aggiornamento dei costi dell'anno 2016 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto "metodo normalizzato", contenuta nell'allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell'anno 2016 condurrebbe ad una stima non corretta dei reali oneri prevedibili per il 2017, tenuto conto dell'andamento dei costi del servizio e degli smaltimenti dei rifiuti ed, in particolare, dei costi connessi al maggior ampliamento del servizio richiesto dall'aumento delle utenze;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 44 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, relativo alle esenzioni dal tributo;

DATO ATTO che il costo delle esenzioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c) del citato art. 44, riportato nel piano finanziario del tributo, ammonta rispettivamente a:

- € 12.000,00, nuovi insediamenti di imprese, lettera a) dell'art.44;
- € 18.000,00, piccole imprese e microimprese QSV esistenti, lettera b) dell'art. 44;
- € 6.000,00, nuove imprese QSV, lettera c) dell'art. 44;

RITENUTO di imputare, tenuto conto delle motivazioni indicate nella relazione ALLEGATO “C” alla presente deliberazione, alle utenze domestiche il 48% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 52% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO “B”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, tenendo conto dei coefficienti stimati dalla società TSA Spa, secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALLEGATO “C”), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

VISTO altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie competenze ed in particolare, il primo relativo alla determinazione della tariffa del tributo ed all'integrazione del piano finanziario con le voci di costo contenute nel bilancio comunale ed il secondo, per quanto concerne il piano finanziario del servizio e l'annessa relazione, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20/03/2017;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Omessa la relazione dell'Assessore al Bilancio ed il dibattito con gli interventi in quanto riportati nel processo verbale integrale di seduta allegato al presente atto;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 16, voti favorevoli 13, contrari 3 (Merli, Checcobelli e Bianchi), astenuti --;

DELIBERA

- 1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione gli oneri imputabili al servizio imputati nel bilancio comunale, soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A")
- 2) di approvare, per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO "B"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALLEGATO "C");
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 4) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 5) di dare atto che la deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web del "portale del federalismo fiscale".

Ravvisata l'urgenza, tenendo conto della scadenza della prima rata del tributo, fissata al 31 maggio, e dei tempi occorrenti per la predisposizione e l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento, nonché del termine previsto dalle vigenti disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione (31/03/2017).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 16, voti favorevoli 13, contrari 3 (Merli, Checcobelli e Bianchi), astenuti --;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, tenendo conto della scadenza della prima rata del tributo, fissata al 31 maggio, e dei tempi occorrenti per la predisposizione e l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento, nonché del termine previsto dalle vigenti disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione (31/03/2017).

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to CILLO FRANCESCO

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

IL PRESIDENTE
F.to Federico Fornari

Pubblicazione Albo Pretorio n. 579 del 26-04-17

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **26-04-17** al **11-05-17** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[N] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 26-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 26-04-17



IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 06-05-2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Corciano, li 07-05-17



IL Segretario Generale
VANIA CECCARANI

ALLEGATO B: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2017.

TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

n° comp	q.fissa (€/mq)	q.variabale (€)
1	1,041	46,22
2	1,138	83,20
3	1,234	92,44
4	1,331	101,68
5	1,416	134,04
6 o più	1,489	157,15

TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE

Num	Attività esercitata	quota fissa (€/mq)	quota variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,306	1,451
2	Cinematografi e teatri	3,059	1,922
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,975	0,603
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,370	2,112
5	Stabilimenti balneari	2,838	1,768
6	Esposizioni, autosaloni, parti comuni	1,463	0,911
7	Alberghi con ristorante, inclusi agriturismi	4,789	3,017
8	Alberghi senza ristorante, inclusi agriturismi	3,592	2,263
9	Case di cura e riposo	4,744	2,968
10	Ospedali	4,567	2,866
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5,542	3,469
12	Banche ed istituti di credito	4,301	2,685
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,055	3,168
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,075	3,789
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	3,813	2,383

	e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,897	3,699
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,966	3,113
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,390	2,745
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,321	3,331
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,946	2,474
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,902	2,444
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,227	4,516
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,917	4,314
24	Bar, caffè, pasticceria	6,740	4,223
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,607	4,139
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,607	4,133
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,356	5,868
28	Ipermercati di generi misti	6,518	4,076
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,715	4,827
30	Discoteche, night club	8,114	5,077



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ALLEGATO C: ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2017

1) COSTI DEL SERVIZIO

La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R.158/99, richiamato dall'art. 1, comma 651, della l. 147/2013, allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto dall'art. 1, comma 654, della medesima legge.

L'ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello risultante dal piano finanziario del servizio, riportato nell'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo.

Si evidenzia che non si è provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel predetto piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime puntuali operate per l'anno 2017. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l'anno 2017 sulla base dei costi dell'anno precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto del recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell'onere complessivo.

Nella determinazione dei costi del piano finanziario si è fatto riferimento ai costi effettivi, stante il rinvio al 2018 dell'obbligo di tenere conto, nella quantificazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015).

Si evidenzia che quanto sopra è stato operato anche secondo quanto previsto dalle " *linee guida per l'elaborazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe* " rese disponibili nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2013. In relazione all'accantonamento al fondo svalutazione crediti, si evidenzia che la percentuale è stata incrementata al 8,03%, tenuto conto della percentuale media di insoluto dei ruoli tarsu riferiti al periodo 2000-2012, nonché a quella determinata ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (pari a circa il 9%).

Nella determinazione delle voci di costo inserite dal Comune nel Piano finanziario, si è tenuto conto:

- dei costi sostenuti direttamente dall'Ente ed iscritti nel bilancio (voci CSL, CRT, CRD, CTS e CTR);
- dei costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), considerando:
 - o spese per il personale addetto alla gestione del tributo (€ 85.939,11);
 - o spese di riscossione (€ 63.226,40);
 - o spese cancelleria e amministrative varie (€ 2.011,67);
 - o spese contenzioso (€ 2.984,30);
- dei costi comuni (CC) ed in particolare:
 - o costi generali di gestione (personale indiretto, € 44.426,63, utenze e altri oneri, € 30.556,58);
 - o costi comuni diversi (fondo svalutazione crediti € 370.423,90, oneri comuni diversi € 20.000,00);
 - o in detrazione, proventi scuole statali (€ 9.300,00) e proventi dal recupero dell'evasione tributaria (€ 74.357,54).

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE

La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve essere eseguita, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.

Nella determinazione delle tariffe, allo scopo di perseguire l'obiettivo previsto dalla norma appena citata, si è operata la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. Analogamente a quanto operato nell'anno 2016, la quota dei costi da imputare alle utenze domestiche è stata confermata nella misura del 48%. La percentuale è stata determinata considerando l'incidenza del gettito delle utenze domestiche sul vecchio ruolo Tarsu (anno 2012), aggiornata con l'evoluzione del servizio, in particolare dovuta all'insediamento di un importante insediamento commerciale nel territorio comunale.

3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura totale dei costi del servizio è stato operato sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando alcune correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014 e dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015. Al fine di operare il calcolo delle tariffe è stata operata, nei primi giorni del mese di febbraio 2017, l'estrazione dalla procedura informatica in uso delle utenze domestiche classificate in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, ottenendo la distribuzione delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superfici calpestabili sono state ricavate dalla dichiarazioni/accertamenti Tari/Tares e Tarsu presentate/effettuati fino alla data dell'estrazione anzidetta (art. 1, comma 646, della L. 147/2013).

La superficie tassabile resta, anche per l'anno 2017, quella calpestabile, come previsto dall'art. 1, comma 645, della L. 147/2013, in assenza del decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure necessarie per l'impiego della superficie catastali, di cui al comma 647 della medesima legge.

Per le utenze non domestiche si è proceduto, nella medesima data di cui sopra, all'estrazione della distribuzione della numerosità e delle superfici tassabili in base alle categorie di attività contenute nell'allegato al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI. La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti *Kd*.

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:

Coefficienti Ka: come da DPR 158/1999

Coefficienti Kb:

n° comp (n)	Coeff Kb(n)
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,40

Coefficienti Kc e Kd

Attività esercitata (ap)	Coeff Kc(ap)	Coeff Kd(ap)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,81
Cinematografi e teatri	1,15	6,37
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,22	2,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	7,00
Stabilimenti balneari	0,64	5,86
Esposizioni, autosaloni, parti comuni	0,33	3,02
Alberghi con ristorante, inclusi agriturismi	1,30	10,00
Alberghi senza ristorante, inclusi agriturismi	0,96	7,50
Case di cura e riposo	1,07	9,84
Ospedali	1,03	9,50
Uffici, agenzie, studi professionali	1,25	11,50
Banche ed istituti di credito	0,86	8,90
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,14	10,50
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,37	12,56
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
Banchi di mercato beni durevoli	1,33	12,26
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,20	11,04
Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,98	14,97
Mense, birrerie, amburgherie	1,90	14,30
Bar, caffè, pasticceria	1,68	14,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,23	19,45
Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
Banchi di mercato genere alimentari	2,18	16,00
Discoteche, night club	1,52	16,83

In proposito si evidenzia che:

- i coefficienti *Kb* sono stati modulati nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 158/99, con l'obiettivo di agevolare i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l'impatto del tributo, analogamente agli anni precedenti;

- i coefficienti *Kc* e *Kd* sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR 158/99, come derogati ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014 e dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, in base alle fasce di coefficienti stimate dalla società TSA Spa (come da relazione riportata in atti datata 27/09/2013), tenuto conto delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale.

In ogni caso, la maggior parte dei coefficienti sono stabiliti all'interno dei range contenuti nel DPR 158/99. I coefficienti *Kc* sono stati calcolati come rapporti relativi dei coefficienti *Kd*, così come avviene nel DPR 158/99. L'impostazione dei coefficienti di produttività quali-quantitativa impiegati risulta comunque compatibile con il principio del "chi inquina paga".